

Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole del sequestro conservativo delle navi di mare

Conclusa a Bruxelles il 10 maggio 1952

Approvata dall'Assemblea federale il 17 marzo 1954¹

Strumento d'adesione depositato dalla Svizzera il 28 maggio 1954

Entrata in vigore per la Svizzera il 24 febbraio 1956

(Stato 25 giugno 2024)

Le Alte Parti contraenti,

riconosciuta l'utilità di stabilire di comune accordo alcune regole uniformi concernenti il sequestro conservativo delle navi di mare, hanno deciso di concludere una convenzione a tale scopo e hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Nella presente convenzione, le espressioni qui elencate sono usate con le comprensioni seguenti:

1. «Credito marittimo» significa: allegazione di un diritto o di un credito fondati su una di queste cause:

- a. danni provocati da una nave per urto o altrimenti,
- b. perdite di vite umane o lesioni corporali provocate da una nave o provenienti dall'esercizio di una nave,
- c. assistenza e salvataggio,
- d. contratti relativi all'uso o alla locazione di una nave per noleggio o altrimenti,
- e. contratti relativi al trasporto di merci per nave in virtù di un noleggio, di una polizza di carico o d'altro,
- f. perdite o avarie delle merci e dei bagagli trasportati per nave,
- g. avaria comune,
- h. prestito navale,
- i. rimorchio,
- j. pilotaggio,
- k. forniture di prodotti o di materiali, in qualsiasi luogo fatte a una nave per il suo esercizio o la sua manutenzione,
- l. costruzione, riparazioni, attrezzatura di nave o spese di cantiere,
- m. salari del capitano, degli ufficiali, dell'equipaggio,

RU **1956** 787; FF **1953** III pag. 781 ediz. franc., pag. 749 ediz. ted.

¹ N. 8 del DF del 17 mar. 1954 (RU **1954** 663).

- n. esborsi del capitano, dei caricatori, dei noleggiatori o degli agenti per la nave o per conto del suo proprietario,
 - o. proprietà contestata di una nave,
 - p. comproprietà contestata di una nave, oppure possesso, esercizio o partecipazione agli utili d'esercizio, di una nave in comproprietà,
 - q. ogni ipoteca navale e ogni pegno morto;
2. «sequestro» significa: l'immobilizzazione – autorizzata dalla giurisdizione competente – di una nave per garanzia di un credito marittimo, esclusa però la detenzione di una nave per l'esecuzione di un titolo;
3. «persona» significa sia le persone fisiche e giuridiche, sia le società di persone o di capitali, sia gli Stati, le amministrazioni e gli enti pubblici;
4. «attore» significa la persona che allega a suo profitto l'esistenza di un credito marittimo.

Art. 2

La nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti, non può essere sequestrata nella giurisdizione di uno Stato contraente, se non in virtù di un credito marittimo, ma le disposizioni della presente convenzione non comportano estensione o restrizione alcuna dei diritti e poteri di sequestrare una nave o di detenerla o di impedirle comunque di salpare, che, nell'ambito della loro giurisdizione, competono agli Stati o alle autorità pubbliche o portuali in virtù delle loro leggi e regolamenti interni.

Art. 3

1. Fermo restando il disposto del quarto capoverso qui appresso e dell'articolo 10, ogni attore può sequestrare, anche se pronte a salpare, sia la nave cui il credito si riferisce sia ogni altra nave appartenente a colui che era, al momento dell'insorgere del credito marittimo, proprietario della nave cui il credito si riferisce; ma nessuna nave, tranne quella cui il credito si riferisce, può essere sequestrata per i crediti previsti alle lettere o, p, q dell'articolo 1.
2. Delle navi sono reputate appartenere allo stesso proprietario quando tutte le parti di proprietà appartengono alla stessa o alle stesse persone.
3. Una nave può essere sequestrata e una cauzione o una garanzia pretesa, per lo stesso credito e dallo stesso attore, nella giurisdizione di uno o di più Stati contraenti, un'unica volta soltanto e, se in una di dette giurisdizioni una cauzione o una garanzia è prestata per ottenere la revoca del sequestro o per evitarlo, ogni ulteriore sequestro della stessa nave o di qualsiasi altra nave dello stesso proprietario, da parte dell'attore per lo stesso credito marittimo, sarà revocato e la nave sarà liberata dal tribunale o da qualsiasi altra competente autorità giudiziaria dello Stato in questione, salvo che l'attore provi esaurientemente al tribunale o all'altra competente autorità giudiziaria, che la garanzia o la cauzione erano state definitivamente liberate prima che l'ulteriore sequestro intervenisse oppure provi che c'è un'altra valida ragione per mantenere il sequestro.

4. Quando il noleggiatore risponde solo, di un credito marittimo relativo ad una nave noleggiata con rimessa della gestione nautica, l'attore può sequestrare quella nave o altra appartenente al noleggiatore, osservando le disposizioni della presente convenzione; ma in virtù di quel credito non può sequestrare alcun'altra nave appartenente al proprietario.

Il capoverso precedente è pure applicabile nei casi in cui una persona diversa dal proprietario è tenuta a un credito marittimo.

Art. 4

Una nave può essere sequestrata soltanto con l'autorizzazione di un tribunale o di un'altra autorità giudiziaria competente dello Stato contraente nel quale il sequestro è effettuato.

Art. 5

Il tribunale o altra competente autorità giudiziario, nella cui giurisdizione la nave è stata sequestrata, se una cauzione o una garanzia sufficiente è prestata, revoca il sequestro, tranne quando si fonda sui crediti marittimi elencati nell'articolo 1, lettere o e p; in questo caso il giudice può o permettere al possessore, che presta garanzie sufficienti, d'esercire la nave o regolare la gestione della nave durante il sequestro.

Se le parti non si accordano sull'entità della cauzione o della garanzia, il tribunale o la competente autorità giudiziaria ne determinerà la natura e l'importo.

La domanda di revoca del sequestro, fondata su una tale garanzia, non significa ammissione di responsabilità né rinuncia al beneficio della limitazione legale di responsabilità del proprietario di nave.

Art. 6

Ogni contestazione circa la responsabilità dell'attore, per danni derivati dal sequestro della nave o per spese di cauzione o di garanzia prestate per liberare la nave o impedirne il sequestro, è regolata dalla legge dello Stato contraente nella cui giurisdizione il sequestro è stato effettuato o chiesto.

La procedura del sequestro, l'ottenimento dell'autorizzazione, di cui all'articolo 4, e ogni altra questione procedurale originata dal sequestro, sono regolati dalla legge dello Stato contraente nella cui giurisdizione il sequestro è stato effettuato o chiesto.

Art. 7

1. I tribunali dello Stato nel quale il sequestro è effettuato sono competenti per statuire sul merito della questione:

- sia se tali tribunali derivano la loro competenza dalla legge interna dello Stato nel quale il sequestro è effettuato;
- sia nei casi seguenti singolarmente determinati:

- a. se l'attore ha la sua residenza abituale o la sua sede principale nello Stato nel quale il sequestro è effettuato;
- b. se il credito marittimo stesso sorge nello Stato contraente dal quale dipende il luogo di sequestro;
- c. se il credito marittimo sorge nel corso di un viaggio durante il quale il sequestro è effettuato;
- d. se il credito marittimo deriva da un urto o da circostanze, di cui all'articolo 13 della convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi, conclusa a Bruxelles il 23 settembre 1910²;
- e. se il credito marittimo deriva da assistenza o da salvataggio;
- f. se il credito marittimo è garantito da ipoteca navale o di pegno morto sulla nave sequestrata.

2. Se il tribunale, nella cui giurisdizione la nave è sequestrata, non è competente per statuire sul merito, la cauzione o la garanzia necessaria, secondo l'articolo 5, per la revoca del sequestro, dovrà pure garantire l'esecuzione di tutte quelle condanne che il tribunale competente nel merito potrà ulteriormente pronunciare; il tribunale o ogni altra autorità giudiziaria del luogo di sequestro assegna un termine entro il quale l'attore deve intentare l'azione davanti al tribunale competente.

3. Se le parti hanno convenuto clausole attributive della competenza ad altra giurisdizione o clausole di arbitrato, il tribunale può assegnare al sequestrante un termine per proporre l'azione.

4. Nei casi previsti dai due capoversi precedenti, se l'azione non è intentata nel termine impartito, il convenuto può domandare la revoca del sequestro o la liberazione della cauzione prestata.

5. Il presente articolo non è applicabile ai casi contemplati dalle disposizioni della convenzione riveduta del 17 ottobre 1868³ concernente la navigazione sul Reno.

Art. 8

1. Le disposizioni della presente convenzione sono applicabili in ogni Stato contraente ad ogni nave che batte bandiera di uno degli Stati contraenti.

2. La nave che batte bandiera di uno Stato non contraente può essere sequestrata in uno degli Stati contraenti per uno dei crediti elencati nell'articolo 1 o per qualsiasi altro credito che, secondo la legge di quello Stato, fonda il sequestro.

3. Tuttavia ogni Stato contraente può recusare in tutto o in parte i vantaggi della presente convenzione ad ogni Stato non contraente e a ogni persona che non aveva, il giorno del sequestro, la sua residenza abituale o la sua principale sede in uno Stato contraente.

4. Le disposizioni della presente convenzione non modificano né influenzano la legge interna degli Stati contraenti, per quanto concerne il sequestro di una nave, nella giu-

² RS 0.747.363.1

³ RS 0.747.224.101

risdizione dello Stato di cui essa batte bandiera, da parte di una persona che ha la sua residenza abituale o la sua sede principale in quello Stato.

5. Ogni terzo, diverso dall'attore originario, che per surrogazione, cessione o altro allega un credito marittimo è reputato, quanto all'applicazione della presente convenzione, avere la stessa residenza abituale o la stessa sede principale del creditore originario.

Art. 9

Le disposizioni della presente convenzione non creano diritti ad azioni, che, indipendentemente dalle norme della presente convenzione, non esisterebbero secondo la legge che il tribunale adito deve applicare.

La presente convenzione non consente agli attori alcuna misura cautelare diversa da quella che detta legge e, ove sia applicabile, la convenzione internazionale sui privilegi e le ipoteche navali⁴, accordano.

Art. 10

Le Alte Parti contraenti possono, all'atto della firma, del deposito degli strumenti di ratificazione o della loro adesione alla convenzione, riservarsi:

- a. il diritto di non applicare le disposizioni della presente convenzione al sequestro di una nave fondato sui crediti marittimi, di cui alla lettera o e q dell'articolo 1, e di applicarvi invece la loro legge interna;
- b. il diritto di non applicare il disposto del primo capoverso dell'articolo 3 al sequestro sul loro territorio fondato sui crediti marittimi di cui al capoverso q dell'articolo 1.

Art. 11

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a sottoporre ad arbitrato tutte le controversie fra Stati cagionate dall'interpretazione o dall'applicazione della presente convenzione, senza pregiudizio degli obblighi delle Alte Parti contraenti che hanno convenuto di sottoporre le loro controversie alla Corte Internazionale di Giustizia.

Art. 12

La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla nona Conferenza diplomatica di diritto marittimo. Il processo verbale di firma sarà steso per cura del Ministero degli affari esteri del Belgio.

⁴ RS 0.747.322.2

Art. 13

La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri del Belgio, che ne notificherà il deposito a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

Art. 14

a. La presente convenzione entrerà in vigore, per i due primi Stati che l'avranno ratificata, sei mesi dopo la data del deposito dell'istrumento della seconda ratificazione.

b. La presente convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito del loro istrumento di ratificazione, per gli Stati firmatari che l'avranno ratificata dopo il deposito dell'istrumento della seconda ratificazione.

Art. 15

Ogni Stato non rappresentato alla nona Conferenza diplomatica di diritto marittimo può aderire alla presente convenzione.

Le adesioni saranno notificate al Ministero degli affari esteri del Belgio che comunicherà, in via diplomatica, le notificazioni ricevute, a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

La convenzione entrerà in vigore, per lo Stato che ad essa avrà aderito, sei mesi dopo la data del ricevimento della notificazione, ma non prima della data dell'entrata in vigore prevista nell'articolo 14, lettera a.

Art. 16

Ciascuna Alta Parte contraente, trascorsi tre anni dalla data in cui per essa sarà entrata in vigore la presente convenzione, potrà chiedere la riunione di una conferenza incaricata di statuire su tutte le proposte di revisione della convenzione.

Ciascuna Alta Parte contraente che desidera far uso di questa facoltà ne darà avviso al Governo belga il quale si incaricherà di convocare entro sei mesi la conferenza.

Art. 17

Ciascuna Alta Parte contraente, in ogni tempo dopo la data in cui per essa sarà entrata in vigore la presente convenzione, avrà il diritto di disdirla. La disdetta avrà tuttavia effetto soltanto un anno dopo che la relativa notificazione sarà pervenuta al Governo belga, il quale la comunicherà in via diplomatica, alle altre Parti contraenti.

Art. 18

a. Ciascuna Alta Parte contraente, all'atto della ratificazione dell'adesione o successivamente in qualsiasi tempo, può notificare per iscritto al Governo belga che la presente convenzione è applicabile ai territori o a qualcuno dei territori di cui essa, Alta Parte contraente, assicura le relazioni internazionali. La convenzione sarà applicabile a detti territori sei mesi dopo la data in cui la notificazione sarà pervenuta al Ministero

degli affari esteri del Belgio, ma non prima della data dell'entrata in vigore della presente convenzione per detta Alta Parte contraente.

b. Ciascuna Alta Parte contraente che avrà firmato una dichiarazione conformemente alla lettera a di questo articolo potrà in ogni tempo notificare al Ministero degli affari esteri del Belgio che la convenzione cessa d'essere applicata al territorio di cui si tratta. Questa disdetta avrà effetto dopo il termine di un anno previsto nell'articolo 17.

c. Il Ministero degli affari esteri del Belgio comunicherà in via diplomatica, a tutti gli Stati firmatari e aderenti, le notificazioni ricevute a norma del presente articolo.

Fatto a Bruxelles, in un solo esemplare, il 10 maggio 1952, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno parimente fede.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 25 giugno 2024⁵

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S)		Entrata in vigore	
Algeria	18 agosto	1964 A	18 febbraio	1965
Antigua e Barbuda	12 maggio	1965 A	12 novembre	1965
Bahamas	12 maggio	1965 A	12 novembre	1965
Belgio	10 aprile	1961	10 ottobre	1961
Belize	21 settembre	1965 A	21 marzo	1966
Benin	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Burkina Faso	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Cambogia*	12 novembre	1956 A	12 maggio	1957
Camerun	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Ciad	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Cina				
Hong Kong* a	10 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao* b	10 giugno	1997	1° luglio	1997
Comore	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Congo (Brazzaville)	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Congo (Kinshasa)	17 luglio	1967 A	17 gennaio	1968
Costa Rica*	13 luglio	1955 A	24 febbraio	1956
Côte d'Ivoire	17 marzo	1989 S	7 agosto	1960
Croazia	30 luglio	1992 S	8 ottobre	1991
Cuba*	21 novembre	1983 A	21 maggio	1984
Danimarca*	2 maggio	1989	2 novembre	1989
Dominica	12 maggio	1965 A	12 novembre	1965
Egitto*	24 agosto	1955	24 febbraio	1956
Figi*	22 agosto	1972 S	10 ottobre	1970
Finlandia	21 dicembre	1995	21 giugno	1996
Francia	25 maggio	1957	25 novembre	1957
Territori francesi d'oltremare	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Gabon	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Germania*	6 ottobre	1972	6 aprile	1973
Gibuti	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Grecia	27 febbraio	1967	27 agosto	1967
Grenada	12 maggio	1965 A	12 novembre	1965
Guinea	12 dicembre	1994 A	12 giugno	1995
Guyana	29 marzo	1963 A	29 settembre	1963
Haiti	4 novembre	1954 A	24 febbraio	1956
Irlanda*	17 ottobre	1989 A	17 aprile	1990
Italia*	9 novembre	1979	9 maggio	1980

⁵ RU 1956 787; 1973 569; 1982 1943; 1983 1322; 1984 571; 1989 536; 1990 1731; 2005 2337; 2013 281; 2024 318.
Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente:
www.fedlex.admin.ch/it/treaty

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S)		Entrata in vigore	
Kiribati	21 settembre	1965 A	21 marzo	1966
Lettonia	17 maggio	1993 A	17 novembre	1993
Lituania	29 aprile	2002 A	29 ottobre	2002
Lussemburgo	18 febbraio	1991 A	18 agosto	1991
Madagascar	13 luglio	1965 S	26 giugno	1960
Mali	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Marocco	11 luglio	1990 A	11 gennaio	1991
Mauritania	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Maurizio	29 marzo	1963 A	29 settembre	1963
Namibia	14 marzo	2002 A	14 settembre	2002
Niger	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Nigeria*	7 novembre	1963 A	7 maggio	1964
Norvegia*	1° novembre	1994	1° maggio	1995
Paesi Bassi*	20 gennaio	1983	20 luglio	1983
Aruba	20 gennaio	1983	20 luglio	1983
Curaçao	20 gennaio	1983	20 luglio	1983
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	20 gennaio	1983	20 luglio	1983
Sint Maarten	20 gennaio	1983	20 luglio	1983
Paraguay	22 novembre	1967 A	22 maggio	1968
Polonia	16 luglio	1976 A	16 gennaio	1977
Portogallo*	4 maggio	1957	4 novembre	1957
Regno Unito*	18 marzo	1959	18 settembre	1959
Anguilla*	12 maggio	1965 A	12 novembre	1965
Bermuda*	30 maggio	1963 A	30 novembre	1963
Gibilterra*	29 marzo	1963 A	29 settembre	1963
Guernsey*	8 dicembre	1966 A	8 giugno	1967
Isola di Man*	14 aprile	1993	14 ottobre	1993
Isole Caimane*	12 maggio	1965 A	12 novembre	1965
Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud)*	17 ottobre	1969 A	17 aprile	1970
Isole Turche e Caicos*	21 settembre	1965 A	21 marzo	1966
Isole Vergini britanniche*	29 maggio	1963 A	29 novembre	1963
Montserrat*	12 maggio	1965 A	12 novembre	1965
Sant'Elena*	12 maggio	1965 A	12 novembre	1965
Rep. Centrafricana	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Romania	28 novembre	1995 A	28 maggio	1996
Russia*	29 aprile	1999 A	29 ottobre	1999
Saint Kitts e Nevis	12 maggio	1965 A	12 novembre	1965
Saint Lucia	21 marzo	1990 S	22 febbraio	1979
Saint Vincent e Grenadine*	29 ottobre	2001 S	28 ottobre	1979
Salomone, Isole*	17 settembre	1981 S	7 luglio	1978

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S)		Entrata in vigore	
San Marino	6 maggio	2021 A	6 novembre	2021
Santa Sede	10 agosto	1956	10 febbraio	1957
Senegal	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Serbia*	25 luglio	1967	25 gennaio	1968
Seychelles	29 marzo	1963 A	29 settembre	1963
Siria	3 febbraio	1972 A	3 agosto	1972
Slovenia	13 ottobre	1993 S	25 giugno	1991
Svezia	30 aprile	1993 A	30 ottobre	1993
Svizzera	28 maggio	1954 A	24 febbraio	1956
Togo	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Tonga*	13 giugno	1978 A	13 dicembre	1978
Tuvalu	21 settembre	1965 A	21 marzo	1966
Ucraina*	16 novembre	2011 A	16 maggio	2012

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Il testo in francese può essere consultato sul sito internet del Ministero degli affari esteri del Belgio: <https://diplomatic.belgium.be/fr/traites/accords-dont-la-belgique-est-depositaire>, o oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

- ^a Dal 29 set. 1963 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 10 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
- ^b Dal 23 set. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.